



VERBALE N. 23 DELL'ADUNANZA DEL 27 SETTEMBRE 2018

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Vicepresidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonché i Consiglieri Isabella Maria Stoppani, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Cristiana Arditi di Castelvetere, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Cristina Fasciotti, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Alessandra Gabbani, Carla Canale, Aldo Minghelli, Teresa Vallebona, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Cesali relaziona sull'istanza presentata il 24 settembre 2018 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del 6 settembre 2018 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anziché euro (omissis)

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Avvocati Stabiliti

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Mazzoni, riferisce circa le notizie apparse sui vari quotidiani e siti internet relative alla indagine della magistratura spagnola in merito al presunto rilascio di titoli universitari abilitanti alla professione di abogados in Spagna e nei restanti Paesi europei, dove sarebbero coinvolti circa 500 cittadini italiani oltre a vari esponenti politici spagnoli.

Come noto l'Ordine di Roma ha da tempo attivato varie iniziative e sollecitato interventi normativi al fine di permettere rigorosi controlli sulle istanze di iscrizione attraverso la creazione di strumenti volti a sindacare proprio l'operato dei collegi stranieri.

Distribuisce le richieste da ultimo effettuate da maggio ad agosto 2018 con le quali il nostro Ordine, pur nei limiti ispettivi disposti dalla L. 96/2001 e dai vincoli europei ha richiesto chiarimenti circa la natura e la qualità dei titoli abilitativi rilasciati dai Paesi comunitari e in particolare dalla Spagna.

Sulla vicenda è anche apparso un comunicato del Consiglio Nazionale Forense al quale gli Ordini italiani da tempo sollecitano interventi più decisi nei confronti dell'omologa Abogacia Espanola al fine di un effettivo monitoraggio di tale vicenda.

Il Presidente Vaglio propone il rinvio alla prossima adunanza per l'assenza del Consigliere Mazzoni.

Il Consigliere Stoppani ricorda ancora una volta che non si è voluto effettuare la verifica richiesta dal Ministero competente gli Avvocati stabiliti, specialmente Abogados (se non per pochissime



sporadiche e tardive richieste. Ricorda anche che ha dovuto insistere a lungo perché, almeno nel verbale, risultasse il titolo “Avvocato” o “Abogado” (o altro) a fianco del cognome.

Ricorda anche, come verbalizzato più volte, che vengono fatti giurare insieme Avvocati e Abogados, facendo pronunciare a questi ultimi una formula di giuramento quali “Avvocati”.

Il Consigliere Conte alla luce della comunicazione denominata “Avvocati stabiliti” rimarca –dopo l’intervento opportuno del Consigliere Stoppani- tutta la propria disapprovazione e disappunto riguardo la circostanza che tale argomento –di rilevantissima importanza e straordinaria attualità– non sia affrontata con il tempismo e l’attenzione che merita. Le notizie di stampa apparse su vari media imporrebbero una attenzione, cura, esame, valutazione tempestive ed immediate. E' evidente che il “Clamor Fori” viene considerato da questo Consiglio come elemento di assoluto disinteresse, per questa come per altre fattispecie.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza, attesa l’assenza del Consigliere Mazzoni.

Avv. (omissis)

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Mazzoni, comunica che in data 26 luglio 2018è pervenuta l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente la pratica n. (omissis), trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina in data 1° marzo 2016.

Il Consiglio sospende l'esame della richiesta di cancellazione, disponendo di richiedere al Consiglio Distrettuale di Disciplina lo stato del procedimento e ove in caso di pendenza, una sua pronta definizione. Manda all'Ufficio Iscrizioni per un immediato invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Dott. (omissis)

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Mazzoni, riferisce sulla richiesta del Dott. (omissis), di integrazione del certificato di compiuta pratica parziale rilasciato in data 30 novembre 2017.

Il Consiglio

- vista la dichiarazione dell'Avv. (omissis) che attesta sul proprio onore e sotto la propria responsabilità l'effettivo compimento della pratica fino alla data del 9 novembre 2017, integra la precedente attestazione di compiuta pratica parziale del 30 novembre 2017 e certifica che il medesimo ha proseguito, con diligenza e profitto la pratica forense fino al 9 novembre 2017.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

(omissis)

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

Avv. (omissis)

- Il Consiglio, con riferimento al quesito presentato il 9 marzo 2018, prot. (omissis), esprime i seguente parere:

“Va innanzitutto ricordato che non esiste una normativa che regolamenti l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le Società poste in liquidazione coatta amministrativa; né può essere



invocato, per mera analogia, l'art. 144 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 al fine di sopperire a tale lacuna.

Com'è noto, nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio.

(Art. 144) Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.

L'Ufficio del patrocinio a spese dello Stato ha inserito la questione tra le modifiche proposte al D.P.R. 115/2002. Tra le varie problematiche evidenziate, era stata posta l'attenzione sul fatto che, nella prima bozza di modifica del D.P.R., il C.N.F. non aveva affrontato quattro importanti temi:

- 1) l'ammissione per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
- 2) l'ammissione delle persone giuridiche;
- 3) l'ammissione per le Società poste in liquidazione coatta amministrativa;
- 4) l'ammissione nei procedimenti a di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Allo stato attuale, quindi, per rispondere al quesito posto dall'Avv. (omissis), non esiste ancora una normativa in materia (sebbene auspicabile), né tantomeno una procedura da seguire. In una visione di più ampio respiro, tuttavia, potrebbe non essere fuor di luogo fare riferimento alla 'famosa' sentenza del 22 dicembre 2010, emessa dalla Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, nella Causa C-279/09, così si esprime:

«[...] Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l'aiuto concesso in sua applicazione può comprendere, segnatamente, l'esonero dal pagamento di un anticipo sulle spese giudiziali e/o l'assistenza legale. Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se sussista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell'oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, della posta in gioco per quest'ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del richiedente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l'entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell'ostacolo all'accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile. Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Egli può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo – di lucro o meno – della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio».

La C.G.U.E. ha dunque indicato che il Magistrato competente può esprimersi su un'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una persona giuridica; tanto più potrà farlo in un



procedimento per una Società posta in liquidazione coatta amministrativa, con un procedimento analogo a quello per i fallimenti”.

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Avvocati Stabiliti

- Il Presidente Vaglio chiede al Consigliere Mazzoni di relazionare più approfonditamente sulla questione relativa agli abogados.

Il Consigliere Mazzoni, riportandosi l’argomento poc’anzi trattato e preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri Stoppani e Conte, distribuisce le richieste da ultimo effettuate da maggio ad agosto 2018 con le quali il nostro Ordine, pur nei limiti ispettivi disposti dalla L. 96/2001 e dai vincoli europei ha richiesto chiarimenti circa la natura e la qualità dei titoli abilitativi rilasciati dai Paesi comunitari e in particolare dalla Spagna.

Il Consigliere Rossi, in considerazione delle recenti notizie di stampa che sembrano dar corpo a sospetti – radicati da tempo – circa l’esistenza di accordi elusivi della normativa europea tra università spagnole ed intermediari italiani, propone al Consiglio di presentare un esposto presso la Procura della Repubblica affinché apra un’indagine sulla vicenda.

Propone altresì di sollecitare il Ministro della Giustizia affinché si faccia parte attiva con il proprio omologo spagnolo al fine di far sì che tutti i passaggi previsti dalla legge di quel Paese per ottenere l’abilitazione alla professione di Abogado da parte dei cittadini comunitari (convalida della laurea, master, test di abilitazione) siano svolti con il rigido controllo delle regole effettivamente previste dalla legge, non apparendo possibile che l’abilitazione stessa possa essere conseguite da soggetti che ignorano la lingua spagnola e che superano diverse delle prove previste senza neanche la necessità di presentarsi fisicamente a sostenerle.

L’abilitazione alla professione di avvocato conseguita attraverso il percorso spagnolo (già fortemente discriminato sia nei confronti di chi affronta ben più impegnative prove nel territorio dello Stato) non può e non deve alimentare un business a vantaggio di soggetti senza scrupoli ed in danno della formazione della nuova generazione di professionisti.

Si associano i Consiglieri Conte e Mazzoni.

Il Consigliere Stoppani ricorda altresì che la normativa Europea non obbliga l’iscrizione di Avvocati che non abbiano correttamente conseguito un titolo in uno Stato membro e che sin dal 2006 lo stesso Consigliere Stoppani ha partecipato al bando presso il Parlamento Europeo nel quale si è stabilito che non si sarebbe potuto consentire “l’effetto ping-pong” senza neppure la conoscenza della lingua utilizzata per esercitare nello Stato d’origine.

Anche di fronte all’intervento dell’Antitrust si dovrebbe rammentare che, in realtà, la violazione dei principi di concorrenza avviene da parte degli Avvocati stabiliti nei confronti dei praticanti italiani. Ciò con effetti ancora ampliati dallo scorretto uso del titolo da parte degli Abogados, spesso con studio in altro distretto.

Rammenta che tale uso comporta violazioni di carattere penale e deontologico.

Il Consigliere Graziani suggerisce anche di attivare i canali costituiti dalle convenzioni in atto con l’Ordine degli Avvocati di Madrid e con gli altri Ordini forensi stranieri, al fine di sensibilizzare gli



stessi a vigilare -con estremo rigore- su situazioni che possano costituire illecito e/o comunque approfittamento di imperfezioni normative, in danno dello spirito della legislazione, dell'interesse pubblico sotteso e di tutti i Colleghi.

Il Consiglio delega i Consiglieri Mazzoni e Rossi a redigere un esposto da inviare alla Procura della Repubblica di Roma al fine di segnalare l'indagine aperta in Spagna ed una richiesta al Ministero della Giustizia al fine di interloquire con il Ministero della Giustizia della Spagna.

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 31)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 9)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 25)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 4)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 2)

(omissis)

CON SEPARATO ESTRATTO (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 78)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2)



(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 14)

(omissis)

Abilitazioni (n. 5)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 9)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 18)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 6)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 9)

(omissis)

Compiute pratiche (n. 60)

(omissis)

CON SEPARATO ESTRATTO (n. 9)

(omissis)

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 333)i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 139) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 27) pareri su note di onorari:
(omissis)